ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/48/CE SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

Art. 7

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto, ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo gia' immesso sul mercato, in modo tale che la conformita' alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata.

Versione in vigore dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
Estremi	Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54
Capo	II — Obblighi degli operatori economici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-54-2011/art-7-casi-in-cui-gli-obblighi-dei-fabbricanti-sono-applicati-agli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it